



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 - E-mail: vrps04000b@istruzione.it

Prot. n. **4373/2018**

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E STRUTTURA OSPITANTE

TRA

Il Liceo S.S. "A. Messedaglia" con sede legale in Via Don G. Bertoni, 3b, 37122 Verona (VR) codice fiscale **80011700236**, d'ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato dalla **Prof.ssa Anna Capasso**, nata a Napoli il 17 maggio 1966, in qualità di Dirigente Scolastico,

E

IPAB – CENTRO ANZIANI con sede legale in Bussolengo, codice fiscale/ PI 02327970238, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal sig. dell'Avv. Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10/08/1972 e residente in via Cremonino 21 – Padova, in qualità di Segretario-Direttore.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

si conviene quanto segue.

Art. 1

IPAB – CENTRO ANZIANI si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 3 (tre) soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta del Liceo S.S. "A. Messedaglia", di seguito indicato come "istituzione scolastica".

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente designato dall'istituzione scolastica, denominato tutor scolastico, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor esterno.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
5. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il tutor scolastico svolge le seguenti funzioni:

- a) condivide, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento di questi;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, tenendo i contatti con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta e comunica gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione e autovalutazione del percorso di alternanza da parte della struttura ospitante e dello studente coinvolto;
- g) informa ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi.

2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor scolastico all'organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le figure dei due tutor condividono i seguenti compiti:



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 - E-mail: vrps04000b@istruzione.it

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor scolastico dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) compilazione delle schede di valutazione di propria competenza;
- d) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. Eventuali violazioni da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor scolastico affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie da parte della scuola.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal percorso formativo ;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
4. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altro;
5. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Gli estremi della polizza assicurativa stipulata con Benacquista Assicurazioni sono
Polizza N. 16388/24911/VR
In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - b) designare un tutor scolastico che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor indicato dalla struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché a rilasciare la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
2. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
3. consentire al tutor scolastico di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento dell'esperienza lavorativa;
4. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
5. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso di alternanza scuola-lavoro presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione, con un preavviso alla scuola di almeno 48 ore, in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo condiviso.
3. Il soggetto promotore, pur nel rispetto delle norme sulla trasparenza, si impegna a rispettare la riservatezza sui contenuti e le attività previste nel progetto formativo, e a non divulgare informazioni ad esso relative a soggetti terzi, commerciali e non.
4. **Il soggetto ospitante autorizza il soggetto promotore al trattamento dei dati non sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003, per le sole finalità relative all'organizzazione**

Art. 8

1. **I dati personali contenuti nella presente convenzione e nei documenti da essa contemplati vengono trattati per le esclusive finalità previste dalla Convenzione stessa. I dati suddetti inoltre, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati, per fini statistici, a Enti pubblici che ne facciano richiesta nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Titolari del trattamento dei dati sono l'Istituto e il soggetto ospitante.**

Bussolengo, 24.05.2018


Liceo Scientifico "A. Messedaglia"

Legale rappresentante

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Anna Capasso

FIRMA





IPAB - CENTRO ANZIANI

Segretario-Direttore

Avv. Ladi DE CET

FIRMA

